



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego del prodotto fitosanitario **RIFIT 2026** reg. n. **19244**, contenente la sostanza attiva pretilaclor.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute del 21 novembre 2024, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA la Decisione della Commissione (CE) n. 2004/129 del 30 gennaio 2004 concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pretilaclor, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pretilaclor, ritenuti indispensabili per il diserbo in pre-semina e post-emergenza della coltura del riso;

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale che ha affermato, per la stagione agricola 2026, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria determinata dai nematodi fitopatogeni e l'indispensabilità dell'impiego della sostanza attiva pretilaclor per contrastarne la diffusione la lotta contro le infestanti graminacee, dicotiledoni e monocotiledoni non graminacee quali Alisme (*Alisma* spp.), Ammania (*Ammannia* spp.), Giavoni (*Echinochloa* spp.), Giunchina (*Eleocharis* spp.) della coltura di riso, e successivamente pubblicato in data 22/12/2025 sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **RIFIT 2026**, contenente la sostanza attiva pretilaclor, da impiegare per il diserbo delle infestanti graminacee, dicotiledoni e monocotiledoni non graminacee in particolare Alisme (*Alisma* spp.), Ammania (*Ammannia* spp.), Giavoni (*Echinochloa* spp.), Giunchina (*Eleocharis* spp.) della coltura di riso;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo massimo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione per gli usi richiesti;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 04 febbraio 2026 con la quale è stata richiesta all'Impresa la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e dati tecnico–scientifici aggiuntivi, da presentarsi con pregiudizio qualora si rendesse necessario il rilascio di un'ulteriore autorizzazione d'emergenza;

VISTA la nota del 05/02/2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 11/02/2026 con la quale l'Impresa medesima ha richiesto la modifica della data di inizio del periodo di autorizzazione all'uso in emergenza;

DECRETA

A decorrere dalla data 2 marzo 2026 e per 120 giorni l'impresa Syngenta Italia S.p.A. con sede legale in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario RIFIT 2026 a base della sostanza attiva pretilaclor, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzato per la lotta contro alcune delle infestanti della coltura di riso, esclusivamente nei territori, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **19244**

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 20/02/2026

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Lauro Cascia*

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

RIFIT® 2026

Erbicida selettivo per la coltura del riso

Emulsione concentrata

Meccanismo d'azione: gruppo HRAC-WSSA 15 (già gruppo HRAC K3)

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

pretilaclor puro g 49,75 (500 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene pretilachlor, solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosene



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/proteggere il viso. P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 NON provocare il vomito. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P370 + P378 In caso di incendio: estinguere con sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio testì 280/6 - 20126 Milano – Tel. 02/33444.290

Registrazione Ministero della Salute n. 19244 del 20/02/2026

Partita n. vedi corpo della confezione

Stabilimento di produzione

Syngenta S.A. - Cartagena de Indias, Bolivar (Colombia)

Stabilimenti di confezionamento

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Stabilimenti di rietichettatura

ARCO Logistica S.r.l. - via Monari 5, Ferrara (FE)
ARCO Logistica S.r.l. - via Battistella 22, Ferrara (FE)

Contenuto netto: litri 2-5-10-20

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

I sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.

Terapia

Non si conosce l'antidoto specifico. Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleeni.

Caratteristiche

RIFIT 2026 è un diserbante per il riso che agisce sulle seguenti piante infestanti annuali: Alisme (*Alisma spp.*), Ammania (*Ammania spp.*) Zigolo delle risaie (*Cyperus difformis*), Giavoni (*Echinochloa spp.*), Giunchina (*Eleocharis spp.*), Eterantera Limosa (*Heteranthera limosa*), Eterantera Reniforme (*Heteranthera reniformis*), Quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*).

Il prodotto esercita una efficace attività preventiva contro le Alghe azzurre (tipo *Cyanophyceae*, ecc.).

Epoca e dosi di impiego

Pre-semina: intervenire circa un mese prima della semina alla dose di 2,0-2,5 l/ha; trattare con risaia sommersa, mantenendo l'acqua ferma per 4-6 giorni. In seguito, mantenere il terreno sommerso fino alla semina.

Dopo la germinazione del riso, quando la coltura abbia raggiunto un'altezza di 1-3 cm, fare un'asciutta togliendo l'acqua per 3-4 giorni, ristabilendone poi il livello.

Post-emergenza

Trattare alla dose di 2 l/ha dalla 1ª foglia del riso. Applicare su risaia asciutta.

Gestione della resistenza

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/02/2026 valida dal 02/03/2026 al 29/06/2026

syngenta